



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BUBBICO, SBARBATI, ANTEZZA, CHIURAZZI,
ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI,
TOMASELLI e MERCATALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2009

Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca alcune modifiche alla disciplina dei canoni per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi, e delle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi (*royalties*) dovuti dai titolari di concessioni.

L'attuale disciplina dei canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono fissati ad un livello eccessivamente ridotto in rapporto ai canoni applicati nel resto dei Paesi comunitari. A decorrere dal 1° gennaio 1997, infatti, per il permesso di prospezione sono dovuti annualmente circa 2,5 euro per chilometro quadrato; per il permesso di ricerca circa 5 euro per chilometro quadrato; per il permesso di ricerca in prima proroga circa 10 euro per chilometro quadrato; per il permesso di ricerca in seconda proroga circa 20 euro per chilometro quadrato; per la concessione di coltivazione circa 40 euro a chilometro quadrato; per la concessione di coltivazione in proroga circa 60 euro a chilometro quadrato; per la concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione circa 10 euro per chilometro quadrato ed infine per la concessione di stoccaggio in assenza della relativa concessione di coltivazione circa 40 euro per chilometro quadrato. Tali canoni non sono stati mai adeguati nel corso degli ultimi dodici anni.

Analoghe considerazioni possono essere fatte con riguardo alle aliquote di prodotto che i titolari di ciascuna concessione di coltivazione sono tenuti a corrispondere annualmente all'Erario. La disciplina introdotta dal-

l'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, prevede che per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7 per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 4 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare. Tali aliquote sono state parzialmente modificate solo di recente dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, per le sole produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, innalzate al 10 per cento per garantire il finanziamento del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

A quelle descritte si aggiungono, poi, anche altre condizioni di vantaggio. I permessi di ricerca e prospezione si possono introdurre per qualsiasi area e ad ogni momento, non vi sono turni e le candidature possono portare su aree grandi fino a 750 km²; i permessi sono concessi per un periodo iniziale di sei anni, e possono passare cinque anni prima che una società abbia l'obbligo di trivellare; le *royalties*, oltre ad essere limitate fino a un massimo di solo il 7 per cento (4 per cento per il petrolio *offshore*), non sono richieste per i primi 20 milioni annui di metri cubici di gas e 20.000 barili di petrolio prodotti da ogni singolo accumulatore; l'aliquota massima sul reddito sia per le tasse regionali che per gli utili delle società è del 35 per cento.

Quelle descritte, più che condizioni di vantaggio rappresentano delle vere e proprie incongruenze rispetto all'andamento dei prezzi nel mercato interno dei prodotti alla pompa, che nel corso degli ultimi anni sono sempre aumentati a discapito del consumatore, nonché rispetto ai costi ambientali e di risanamento dei territori interessati dalla prospezione e dalla coltivazione degli idrocarburi, che rimangono interamente a carico delle collettività locali e della fiscalità generale.

Nel merito, l'articolo 1 del disegno di legge, prevede un adeguamento dei canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio stabilendo, a decorrere dal 1° gennaio 2010, che per il permesso di prospezione sono dovuti annualmente all'Erario 1.000 euro per chilometro quadrato; per il permesso di ricerca circa 2.000 euro per chilometro quadrato; per il permesso di ricerca in prima proroga circa 4.000 euro per chilometro quadrato; per il permesso di ricerca in seconda proroga 8.000 euro per chilometro quadrato; per la concessione di coltivazione 16.000 euro a chilometro quadrato; per la concessione di coltivazione in proroga 24.000 euro a chilometro quadrato; per la concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione 4.000 euro per chilometro quadrato ed infine per la concessione di stoccaggio in assenza della relativa concessione di coltivazione 16.000 euro per chilometro quadrato.

L'articolo 2, prevede che per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2010, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 22 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi

estratti in terraferma e in mare. Tale aliquota è riportata ai livelli previsti inizialmente dalla legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successivamente ridotta in modo progressivo fino al 7 per cento.

L'articolo 3, infine, stabilisce che per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma e in mare il valore dell'aliquota calcolato in base all'articolo 19 è corrisposto per il 55 per cento alla regione a statuto ordinario, per il 15 per cento ai comuni interessati e per il 30 per cento allo Stato. Le regioni e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni, mentre lo Stato destina tali risorse alle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti, per interventi per la tutela ambientale e la salvaguardia del territorio e per interventi per la vigilanza sanitaria e per la tutela della salute dei cittadini. Con appositi decreti del Ministero dello sviluppo economico, adottati d'intesa con le singole regioni interessate, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di competenza dello Stato.

Nel complesso, quindi, si prevede un adeguato recupero di risorse finanziarie, che pur non andando ad incidere in maniera significativa sui bilanci delle imprese concessionarie coinvolte, consente allo Stato di avviare adeguate politiche di intervento per la riduzione dei prezzi alla pompa degli idrocarburi e, soprattutto, agli enti locali di rafforzare gli interventi di tutela della salute del cittadino e di risanamento ambientale dei territori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996, in materia di canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 4.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 8.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 16.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 24.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 4.000 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 16.000 euro per chilometro quadrato».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996, in materia di armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2010, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 22 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare».

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996, in materia di destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base all'articolo 19 è corrisposto per il 55 per cento alla regione a statuto ordinario, per il 15 per cento ai comuni interessati e per il 30 per cento allo Stato. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata in mare il valore dell'aliquota calcolata in base all'articolo 19 è corrisposto per il 55 per cento alla

regione a statuto ordinario, per il 15 per cento al comune o ai comuni di prima destinazione del prodotto estratto a mare e per il 30 per cento allo Stato; le regioni e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni; lo Stato destina tali risorse alle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi per: *a)* la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti; *b)* interventi per la tutela ambientale e la salvaguardia del territorio; *c)* interventi per la vigilanza sanitaria e per la tutela della salute dei cittadini. Con appositi decreti del Ministero dello sviluppo economico, adottati d'intesa con le singole regioni interessate, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2010, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di competenza dello Stato».

